

REGOLAMENTO SPECIALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

(Approvato con deliberazioni consiliari n. 18 del 28/03/2000 e n. 37 del 18.04.2000, modificato con delibera del Commissario Straordinario n. 107 del 08.06.2017 e delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 26.07.2021)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Istituzione del Corpo

Ai sensi degli artt. 1 e 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65 e dell'art. 5 della legge Regione Veneto 9 agosto 1988, n. 40, è istituito il "Corpo di Polizia Locale" che, in esecuzione degli artt. 4 e 7 della legge nazionale e della citata legge regionale n. 40/1988, è disciplinato dal presente Regolamento.

Il Corpo di Polizia Locale del Comune di Porto Viro agisce per i compiti di competenza negli ambiti e con le modalità determinate dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, dalla legge regionale 9 agosto 1988, n. 40 recante norme in materia di Polizia Locale, dal Decreto Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145, concernente l'armamento degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale ai quali è conferita la qualità di Agenti di pubblica sicurezza, dal Decreto del Ministero dell'Interno 18 agosto 1989, n. 341 recante modifiche all'art. 19 del sopracitato decreto n. 145/1987, dalla legge regionale 25 giugno 1993, n. 25, concernente le caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, dei mezzi e strumenti operativi in dotazione alla Polizia Locale.

Tutti gli atti e le norme vigenti nei quali compare l'indicazione di "Vigili Urbani" ovvero "Polizia Locale" debbono intendersi, dal momento di entrata in vigore del presente Regolamento, riferiti al "Corpo di Polizia Locale".

Per quanto non previsto nel presente Regolamento speciale si rimanda al Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi, al Regolamento dei Concorsi e alla determinazione della dotazione organica del personale dipendente.

Tutto il personale del Corpo è tenuto ad osservare le disposizioni del presente Regolamento, per le parti che competono.

ART. 2

Collocazione del Corpo di Polizia Locale nell'Amministrazione Comunale Funzioni del Sindaco e del Segretario Comunale

La Polizia Locale è costituita in struttura organizzativa funzionale, operante nell'ambito dell'Amministrazione Comunale, denominata CORPO DI POLIZIA LOCALE.

Il Corpo di Polizia Locale è alle dirette dipendenze del Sindaco che è autorità di Polizia Locale, o di un Assessore espressamente delegato che vi sovrintende, impartisce le direttive, vigila sullo svolgimento delle attività del Corpo e adotta, ove necessario, tutti i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti.

La delega di cui al precedente capoverso si intende esclusa per le particolari personali attribuzioni legate all'Autorità di Sindaco, relativa alle funzioni di Polizia Giudiziaria, di Polizia Stradale e di Pubblica Sicurezza, previste dalla legge.

Tutte le richieste degli Uffici comunali devono essere rivolte al Comando del Corpo.

Al personale della Polizia Locale è vietato corrispondere, salvo casi di assoluta urgenza, a richieste di servizi pervenuti direttamente.

Chi ha ricevuto l'ordine urgente non per la normale via gerarchica è tenuto a darne, appena possibile, notizia al Comando.

Eccetto che per le funzioni di Polizia, il Segretario Comunale, oltre alle competenze di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa nell'ambito del settore.

ART. 3

Finalità del Corpo

Ambiti di intervento

Il Corpo di Polizia Locale, nell'ambito del territorio del Comune, svolge, in via prioritaria, tutte le funzioni attinenti all'attività di polizia locale previste dall'art. 18 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, di polizia urbana e rurale, di polizia amministrativa e ad ogni altra materia la cui funzione di polizia sia demandata dalle leggi e dai regolamenti al Comune o direttamente alla Polizia Locale.

La Polizia Locale, in concorso con le forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, espleta altresì funzioni afferenti l'ordine e la sicurezza pubblica nell'interesse dell'Ente Locale.

Il Corpo, nei limiti delle proprie attribuzioni e nell'ambito delle disposizioni dell'Amministrazione Comunale, provvede in particolare:

- a) a vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e di ogni altra disposizione emanata dagli Organi competenti, con particolare riferimento alle norme concernenti la polizia urbana, la polizia amministrativa, l'edilizia e l'urbanistica, il commercio e i pubblici esercizi, l'igiene e la sanità pubblica, la tutela ambientale;
- b) a svolgere i servizi di polizia stradale;
- c) a prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le Autorità competenti, nonché in caso di privati infortuni;
- d) a prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali del Comune;
- e) a svolgere funzioni attinenti alla tutela della sicurezza, del patrimonio pubblico e privato, dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica;
- f) a porre in atto ogni possibile azione allo scopo di prevenire il verificarsi di illeciti, accertare gli stessi curandone particolarmente, per quanto attiene quelli amministrativi, l'iter burocratico;
- g) ad adempiere alle disposizioni di servizio e alle incombenze proprie della Polizia Locale, impartite nelle forme e nei modi di legge, collaborando in particolare ai compiti e alle operazioni di protezione civile demandate dalle leggi ai Comuni;
- h) a collaborare con gli organi della Polizia di Stato, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti Autorità;
- i) ad attendere ai servizi di informazione, di raccolta di notizie, accertamenti e rilevazioni, a richiesta delle autorità o degli Uffici o servizi autorizzati a richiederli;

- l) a segnalare a chi di dovere ogni necessità e ogni carenza che si manifestasse nell'espletamento dei servizi pubblici in genere e del Comune in particolare, nonché le cause di pericolo per l'incolumità pubblica;
- m) a disimpegnare, con le prescritte modalità, i servizi d'ordine e di rappresentanza, in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni, di cerimonie e in ogni altra particolare circostanza e fornire la scorta d'onore al Gonfalone del Comune.

ART. 4

Qualità rivestite dal personale del Corpo

Il personale del Corpo di Polizia Locale dell'ambito territoriale del Comune e nei limiti delle proprie attribuzioni riveste la qualità di:

- a) pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 del Codice Penale;
- b) agente di polizia giudiziaria riferita agli agenti di polizia locale, a sensi del vigente codice di procedura penale;
- c) ufficiale di polizia giudiziaria riferita al Comandante del Corpo e agli addetti al coordinamento e controllo ai sensi del vigente codice di procedura penale e dell'art.5,1°commadella legge 7 marzo 1986, n. 65.
- d) agente di pubblica sicurezza ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65;
- e) agente o ufficiale di polizia stradale dell'art. 12 del D. L. vo 30 aprile 1992, n. 285 "Codice della Strada".

Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, senza distinzione d'incarichi, grado e qualifiche, per i particolari compiti loro demandati e al fine di consentire la migliore, più immediata ed articolata operatività, dovranno obbligatoriamente conseguire, al momento dell'assunzione in servizio, e mantenere per la durata dello stesso, la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, con le modalità previste dagli artt. 3 e 5 della legge n. 65/1986.

Ai fini del conseguimento della qualità di agente di pubblica sicurezza, il Sindaco inoltra alla Prefettura apposita comunicazione contenente le generalità del personale destinato al Corpo di Polizia Locale e gli estremi dei relativi atti di nomina.

Il Prefetto, sentito il Sindaco, dichiara la perdita della qualità predetta, qualora accerti il venire meno di alcuno dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2° della legge n. 65/1986.

ART. 5

Dipendenza operativa

Nell'esercizio delle funzioni di Agente e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria e di Agente di Pubblica Sicurezza, il personale del Corpo messo a disposizione dal Sindaco, dipende operativamente dalla competente Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza nel rispetto di eventuali intese, ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge n.65/1986, tra le dette Autorità e il Sindaco.

ART. 6

Organico, qualifiche e organizzazione

L'organico del Corpo di Polizia Locale è fissato con il provvedimento che determina la dotazione organica generale dell'Ente.

CAPO II

GERARCHIA E SUBORDINAZIONE

ART. 7

Subordinazione gerarchica

A parità di qualifica, la dipendenza gerarchica è determinata dall'anzianità nella qualifica. A parità di anzianità nella qualifica, la dipendenza gerarchica è determinata dall'anzianità generale di servizio, dalla prevalenza nella graduatoria di merito per la nomina della qualifica. A parità di merito nella graduatoria, dall'età.

I rapporti di subordinazione gerarchica o funzionale debbono essere improntati al massimo rispetto reciproco e cortesia.

ART. 8

Esecuzione degli ordini e osservanza delle direttive

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire, nel limite del loro stato giuridico e delle leggi, gli ordini impartiti dai superiori gerarchici e dalle Autorità competenti per i singoli settori operativi e a uniformarsi, nell'espletamento dei compiti assegnati, alle direttive dagli stessi ricevute.

Eventuali osservazioni sono presentate, anche per iscritto, al superiore, dopo l'esecuzione dell'ordine.

Ove all'esecuzione dell'ordine si frapponessero difficoltà, inconvenienti od ostacoli imprevisti e non fosse possibile ricevere ulteriori direttive, il dipendente deve adoperarsi per superarli anche con proprie iniziative, evitando di arrecare, per quanto possibile, pregiudizi al servizio.

Di quanto sopra deve informare immediatamente il superiore, riferendo altresì dei risultati e di ogni altra conseguenza del suo intervento.

ART. 9

Obblighi dei superiori gerarchici

Ogni superiore ha l'obbligo di seguire il comportamento del personale che da lui dipende gerarchicamente o funzionalmente al fine di rilevarne le infrazioni disciplinari, con l'osservanza delle modalità previste dalle norme vigenti.

Il superiore ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare con istruzioni specifiche il buon andamento del servizio anche individuando il responsabile

dei singoli procedimenti ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 421 e del Regolamento Comunale di attuazione.

Ai sensi dell'art. 4 del D.to L.vo 626/94 il Comandante del Corpo e gli altri superiori gerarchici rivestono rispettivamente la qualifica di dirigente e di preposti in relazione agli obblighi loro derivanti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Spetta a ogni superiore l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale.

CAPO III

DOVERI GENERALI E PARTICOLARI

ART. 10

Norme generali di condotta

Il personale della Polizia Locale deve tenere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia e il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve essere considerata essenziale per un miglior esercizio dei compiti istituzionali.

Il personale stesso non deve mai abusare a proprio vantaggio dell'autorità che gli deriva dalla funzione esercitata. Deve inoltre astenersi da comportamenti o atteggiamenti tali da arrecare pregiudizio all'Amministrazione o al Corpo.

ART. 11

Comportamento in pubblico

L'appartenente al Corpo deve corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità e deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge.

Quando opera in abito civile, ha l'obbligo di qualificarsi preventivamente esibendo la tessera di riconoscimento.

Deve assumere nei confronti dei cittadini un comportamento consono alla sua funzione, usare la lingua italiana e rivolgersi ai medesimi facendo uso della terza persona singolare. Non deve dilungarsi in discussioni con i cittadini per cause inerenti ad operazioni di servizio e deve evitare in pubblico apprezzamenti e rilievi sull'operato

dell'Amministrazione, del Corpo e dei colleghi.

Non deve occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione di esposti o ricorsi relativi ad argomenti che interessano il servizio.

ART. 12

Doveri di comportamento verso i superiori, i colleghi e i dipendenti

Il personale della Polizia Locale è tenuto al rispetto e alla massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e dipendenti e deve evitare di diminuirne e menomarne, in qualunque modo, l'Autorità e il prestigio.

ART. 13

Cura della persona

Il personale della Polizia Locale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio e sul decoro dell'Amministrazione che rappresenta.

Il personale deve altresì porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché i cosmetici da trucco, siano compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione, evitando ogni forma di eccessiva appariscenza (uso di orecchini, collane, piercing ecc...).

E' vietato variare la foggia dell'uniforme, mediante elementi ornamentali tali da alterarne l'aspetto formale.

ART. 14

Il saluto

Il saluto, da parte del personale in divisa, è dovuto ai cittadini con il quale si viene a contatto per ragioni di ufficio, alla bandiera nazionale, al gonfalone civico, alle istituzioni e alle autorità che le rappresentano, ai cortei funebri nonché in pubblico verso i superiori che debbono rispondervi.

E' dispensato dal saluto:

- il personale che presta servizio di regolazione del traffico o che ne sia materialmente impedito dall'espletamento dei compiti d'istituto;
- il personale alla guida o a bordo dei veicoli;
- il personale in servizio di scorta al gonfalone civico e alla bandiera nazionale.

Il saluto si esegue portando la mano destra, aperta e a dita unite, all'altezza della visiera del copricapo, il polso è posto in linea con l'avambraccio e il braccio in linea con la spalla.

ART. 15

Uso dell'uniforme

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale prestano servizio in uniforme.

L'attività di servizio può essere svolta in abito civile, ove ricorrano particolari motivi di impiego tecnico-operativo, su disposizione del Comandante.

La foggia e il colore delle uniformi, i distintivi di grado e di servizio, dei mezzi e le dotazioni, verranno adeguati alle disposizioni di cui alla L.R. 20 dicembre 1991, n. 33, così come modificata dalla L.R. 25 giugno 1993, n. 25.

L'attribuzione dei gradi e dei relativi distintivi sarà determinata secondo i criteri della tabella di cui allegato A) al presente regolamento.

Le spese per il primo equipaggiamento, così come per i successivi, nonché quelle per l'armamento e per il munizionamento, sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

E' a carico dell'Amministrazione Comunale anche la spesa per la lavatura delle uniformi secondo modalità e con la frequenza stabilita nel regolamento per la massa vestiario comunale e, comunque, almeno una volta all'anno per l'uniforme estiva e una per quella invernale.

I periodi di fornitura, le quantità dei capi delle uniformi, degli accessori da indossare, nonché gli oggetti di equipaggiamento personale, sono stabiliti nel regolamento del vestiario.

E' fatto d'obbligo al personale addetto al servizio di polizia stradale, in orario notturno o con scarsa visibilità, di indossare i manicotti, il cinturone e il copriberretto di colore bianco rifrangente.

ART. 16

Uso, custodia e conservazione di armi, attrezzature e documenti

Il personale della Polizia Locale nella custodia e conservazione di armi, mezzi, attrezzature, materiali e documenti affidategli per ragioni di servizio o di cui viene comunque in possesso è tenuto a osservare la massima diligenza nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e del Regolamento Comunale.

Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente, salvo casi di forza maggiore, segnalati per iscritto al Comando, specificando le circostanze del fatto.

ART. 16 BIS

Strumenti di autotutela

1. Gli appartenenti al Corpo sono dotati di strumenti di autotutela che non siano classificati come arma.

2. Per strumenti di autotutela, che hanno scopi e natura esclusiva mente difensiva, si intende lo spray irritante e la mazzetta di segnalazione.

ART. 16 TER

Armi

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le norme legislative e regolamentari in materia di armi.
2. Di norma, l'arma di ordinanza, consistente in pistola semiautomatica avente le caratteristiche specificate dall'art. 4 Decreto Ministeriale nr. 145 del 4 marzo 1987, è assegnata in via continuativa a tutti gli addetti al Corpo in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, i quali sono autorizzati a portarla anche fuori dall'orario di servizio all'interno dell'ambito del territorio di competenza, nonché ad utilizzarla per esercitarsi a proprie spese e fuori dall'orario di servizio.

ART. 17

Servizio a carattere continuativo

Nei servizi a carattere continuativo, con cambio sul posto, il personale che ha terminato il proprio turno può allontanarsi solo quando sia assicurata la continuità del servizio dal personale che deve sostituirlo.

ART. 18

Obbligo di intervento e di rapporto

Fermo restando l'espletamento dei doveri connessi alla qualità di pubblico ufficiale e di agente di polizia giudiziaria, gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.

Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia sufficiente per avere effetto risolutivo, l'appartenente al Corpo deve richiedere l'intervento di altri componenti del Corpo o l'ausilio di altri servizi competenti in materia. L'intervento è comunque obbligatorio in caso di incidente stradale o di infortunio.

ART. 19

Obblighi al termine del servizio

Il personale su ogni fatto di particolare rilievo, che lascia conseguenze o per il quale è prevista la necessaria o l'opportunità di una futura memoria, avvenuto durante l'espletamento del servizio, deve riferire con l'apposita relazione al Comando per gli adempimenti di legge, fatto salvo l'obbligo al dipendente di redigere gli ulteriori atti prescritti dalle disposizioni vigenti.

ART. 20

Obbligo di permanenza

Quando ne ricorre la necessità e non sia possibile provvedere altrimenti, a causa del verificarsi di situazioni impreviste ed urgenti, al personale della Polizia Locale può essere fatto obbligo, al termine del turno di lavoro, di permanere in servizio fino al cessare delle esigenze.

ART. 21

Obbligo di reperibilità

Per far fronte a pubbliche calamità o situazioni di straordinaria emergenza e per garantire la continuità dei servizi essenziali appositamente organizzati, per il personale della Polizia Locale può essere attivato l'istituto della reperibilità secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione nel rispetto della normativa derivante dal c.c.n.l. per i dipendenti degli EE.LL.

A tal fine il personale interessato deve fornire il proprio recapito per poter essere immediatamente rintracciato.

ART. 22

Segreto d'ufficio e riservatezza

Il personale della Polizia Locale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire a chi ne abbia diritto, anche se trattasi di atti non segreti, notizie relative ai servizi d'istituto, a pratiche, nonché a provvedimenti od operazioni di qualsiasi natura o alla semplice dislocazione del personale in servizio.

E', inoltre, fatto divieto di fornire notizie sulla vita privata degli appartenenti al Corpo, ivi compresa la semplice indicazione del domicilio, residenza o numero telefonico.

Sono fatte salve le disposizioni in cui al Regolamento comunale in materia di diritto di accesso in attuazione della legge n. 241/1990.

CAPO IV

ATTRIBUZIONI E COMPITI PARTICOLARI

ART. 23

Attribuzioni e compiti del Comandante del Corpo

Il Comandante, oltre le funzioni derivategli dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, dalla n. 127/1997, nonché da altre leggi e regolamenti, ha la responsabilità e la direzione del Corpo e risponde esclusivamente al Sindaco dell'addestramento, della disciplina, dell'impiego e dell'attività tecnico-operativa degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale.

Al Comandante del Corpo di Polizia Locale competono l'organizzazione e la direzione tecnico-operativa, amministrativa e disciplinare del Corpo stesso.

Collabora alla determinazione e selezione degli obiettivi generali dell'Amministrazione e alla formulazione di piani, programmi e progetti, procedendo alla loro traduzione in piani di lavoro, per quanto di competenza e nell'ambito delle proprie attribuzioni.

Cura le relazioni con le altre strutture del Comune allo scopo di garantire reciproca integrazione e complessiva coerenza operativa.

Assicura, per quanto di competenza, l'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli Organi istituzionali comunali e l'esecuzione degli atti degli Organi stessi.

Elabora, nelle materie di competenza, studi, relazioni, pareri, proposte e schemi di provvedimenti.

Interviene di persona per organizzare, dirigere e coordinare i servizi di maggiore importanza e delicatezza.

Può svolgere il proprio servizi in abiti civili.

Avvalendosi dell'opera dei più diretti collaboratori, cura la formazione, l'addestramento e il perfezionamento degli appartenenti al Corpo.

Assegna il personale dipendente ai vari Settori operativi, assicurando la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili.

Provvede a emanare direttive per l'espletamento di tutti i servizi d'istituto e controlla l'operato del personale dipendente.

Cura il mantenimento dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, con gli Organi di

polizia dello stato e con altre autorità civili e militari, nello spirito di fattiva collaborazione e del miglior andamento dei servizi.

Promuove ogni forma di collaborazione con gli altri settori comunali favorendo la costruzione di gruppi di lavoro e valorizzando l'attività collegiale secondo le competenze necessarie.

Rappresenta il Corpo nelle cerimonie e manifestazioni pubbliche.

In caso di assenza viene sostituito da un appartenente al Corpo più anziano nel grado o nell'età.

ART. 24

Attribuzioni e compiti degli Operatori di Polizia Locale

Oltre ai compiti e alle funzioni derivantigli dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 nonché dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, dalla l.r. 9 agosto 1988, n. 40 e da altre leggi e regolamenti, rientrano tra i compiti particolari degli Operatori di Polizia Locale:

1. vigilare sul buon andamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e piazze del Comune;
2. esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni di legge, dei regolamenti e delle ordinanze in genere e di quelli comunali in particolare;
3. accertare e contestare le violazioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti;
4. limitarsi a far riferimento, nel contestare le infrazioni, alle disposizioni violate, evitando inutili e spiacevoli discussioni rimandando l'interessato al Comando;
5. prestare soccorso di assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente dove si renda necessario il loro intervento;
6. essere premurosi e cortesi con coloro che chiedono notizie, indicazioni o assistenza, cercando di assecondarli nel miglior modo possibile, compatibilmente con le esigenze di servizio, mantenendo costantemente una condotta esemplare e un contegno corretto;
7. assumere e dare informazioni, praticare ricerche ed accertamenti relativi ai servizi comunali, richiesti tramite il Comando;
8. sorvegliare il patrimonio comunale per garantire la buona conservazione e reprimere ogni illecito uso, riferendone nei modi consueti;
9. esercitare, nelle zone in cui espletano il loro servizio, il controllo sull'osservanza delle norme in materia di viabilità, di polizia urbana, di annona e commercio, di polizia amministrativa, di edilizia, di igiene, ecc.;
10. trovandosi presenti a risse o litigi, intervenire prontamente dividendo i contendenti e richiedendo, se necessario, l'intervento di altri organi di polizia;
- 11) prestare assistenza nel trasporto e nell'accompagnamento di persone ferite, informandone il Comando e le autorità competenti, specie se hanno motivo di ritenere che il fatto sia in relazione con azione delittuosa;
- 12) evitare che siano rimosse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, le salme di persone decedute in luogo pubblico;
- 13) intervenire nei confronti di tutte le persone in evidenti condizioni di menomazione psichica o alcoolica che rechino molestia sulle pubbliche vie, adottando gli accorgimenti necessari per evitare che possano nuocere a se stessi o agli altri;
- 14) accompagnare, possibilmente alle loro abitazioni oppure presso gli uffici del Comando, i fanciulli abbandonati o smarriti;
- 15) Intervenire contro chiunque attui l'esercizio abusivo di mestieri girovaghi;

- 16) rinvenendo o ricevendo in consegna oggetti smarriti o abbandonati, versarli al più presto all'ufficio competente, con le modalità stabilite;
- 17) per una azione preventiva e, se del caso, repressiva, evitare e impedire danneggiamenti oltre che alle proprietà del Comune e degli altri Enti pubblici anche, nei limiti del possibile, alla proprietà privata. Comportarsi analogamente in caso di deturpazione di edifici pubblici o privati e di pavimentazioni, con scritte o disegni contrari alle leggi e al decoro cittadino;
- 18) sorvegliare, in modo particolare, che non si verifichino costruzioni o depositi abusivi, accertando inoltre che i cantieri rechino le indicazioni e le tabelle prescritte dai vigenti regolamenti edilizi comunali e la segnaletica imposta dal Codice della Strada;
- 19) rientrando al reparto di appartenenza, rendere conto per iscritto ai diretti superiori del servizio eseguito e dei conseguenti provvedimenti adottati;
- 20) particolare cura dovrà essere prestata nella custodia degli strumenti tecnici avuti in dotazione e dei veicoli utilizzati per l'espletamento del servizio, i quali devono essere sempre in perfetto stato di funzionamento;
- 21) tutti gli operatori che espletano servizi esterni, dovranno costantemente mantenere il contatto radio con il Comando a mezzo degli apparecchi ricetrasmittenti se dati in dotazione; per i servizi prestati al di fuori della zona coperta dal ponte radio, sarà utilizzato il telefono cellulare in dotazione al Comando;
- 22) disimpegnare tutti i servizi che nell'interesse del Comune sono loro ordinati per via gerarchica dal Comandante o dagli addetti al coordinamento e al controllo del personale della Polizia Locale;
- 23) controllare che gli orari di apertura e chiusura dei negozi e degli esercizi pubblici siano rispettati e vigilare sull'esatta osservanza delle norme vigenti in materia di prevenzione incendi, delle disposizioni legislative e regolamentari sui servizi metrici;
- 24) in occasione di fiere e mercati vigilare in modo particolare affinché:
 - le occupazioni di suolo pubblico avvengano secondo le modalità e le norme dettate dall'Amministrazione Comunale per mezzo del relativo regolamento e l'esercizio delle attività di commercio o di spettacolo ambulante siano debitamente autorizzate;
 - siano prevenuti risse, furti, borseggi e schiamazzi;
 - non vi si esercitino giochi d'azzardo, intervenendo nei modi di legge contro i trasgressori;
 - sia assicurato il libero svolgimento fieristico e dei mercati;
- 25) impedire l'abusiva affissione murale o la distribuzione di manifesti, nonché la lacerazione o la deturpazione di quelli la cui affissione sia stata regolarmente autorizzata;
- 26) non ricorrere alla forza se non quando sia assolutamente indispensabile per far osservare le leggi, per tradurre persone in stato di fermo o di arresto, per mantenere l'ordine pubblico e per difendere se stessi e gli altri da violenze o da sopraffazioni.

CAPO V

ACCESSO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 25

Accesso al Corpo

In aggiunta a quanto previsto dal Regolamento Comunale dei concorsi, per l'accesso all'organico del Corpo di Polizia Locale, sono richiesti i seguenti requisiti:

- a)** abilitazione a condurre veicoli di cui alla patente di guida di categoria "B"
- b)** idoneità psicofisica e attitudinale

- c) possesso dei requisiti previsti dal secondo comma dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, per il conferimento della qualità di Agente di pubblica sicurezza
- d) avere ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare per i candidati maschi e non essere stati riconosciuti "obiettori di coscienza"
- e) possesso dei seguenti requisiti psicofisici:
 - sana e robusta costituzione fisica necessaria all'espletamento dei servizi di polizia. A tal fine si precisa che il candidato all'assunzione dovrà comunque essere esente da malattie ed imperfezioni che a giudizio dell'Amministrazione possano in alcun modo limitare l'effettiva e proficua prestazione di ogni servizio richiedibile, nonché da ogni malattia infettiva ad andamento cronico, anche in fase acclinica, sierologica, di devianza immunologica o di trasmissibilità
 - senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente.
 - costituiscono cause di non idoneità per l'ammissione al Corpo di Polizia Locale di le seguenti imperfezioni ed infermità: alcolismo, tossicomanie, intossicazioni croniche di origine esogena

I tatuaggi, i piercing e gli accessori assimilabili sono motivo di non idoneità quando per la loro sede o natura siano deturpanti.

I titoli di studio per l'accesso alle posizioni organiche del Corpo di Polizia Locale, sono conformi a quelli stabiliti negli accordi nazionali di lavoro per le corrispondenti qualifiche funzionali e dai relativi regolamenti comunali.

Art. 26

Formazione e aggiornamento professionale

L'aggiornamento professionale viene costantemente assicurato all'interno del Corpo di Polizia Locale mediante lezioni di istruzioni e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza.

Il personale della Polizia Locale è tenuto a frequentare con assiduità e diligenza i corsi di qualificazione o di specializzazione e di aggiornamento professionali con le modalità stabilite dagli interessati.

Dalla frequenza dei corsi e del relativo risultato è fatta menzione nei fascicoli personali degli interessati.

Il Comando, tenuto conto delle esigenze di servizio, programma e propone all'Amministrazione Comunale la frequenza ai corsi indetti dalla Regione Veneto per la Polizia Locale, da parte del personale dipendente. L'intervenuta partecipazione con profitto ai corsi di aggiornamento o di riqualificazione professionale promossi o riconosciuti dalla Regione, costituisce titolo valutabile nella misura del cinquanta per cento del punteggio previsto per i "titoli vari" dal regolamento comunale dei concorsi, ai fini dell'accesso alla qualifiche funzionali del Corpo, attribuiti per concorso interno.

Il Comando, inoltre, programma, organizza e propone all'Amministrazione Comunale corsi di formazione, qualificazione, specializzazione e aggiornamento professionali da svolgersi a carico dell'Amministrazione stessa.

Il Comandante del Corpo e gli addetti al coordinamento e controllo del personale, sono tenuti a effettuare sedute di addestramento professionale in relazione alle normali esigenze dell'impegno istituzionale, nonché in occasione di introduzione di nuove norme che interessano la realtà operativa.

CAPO VI

NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 27

Tipologia del servizio

Sono istituiti i seguenti servizi ordinari di Polizia Locale:

- a) servizi appiedati;
- b) servizi a bordo di veicoli;
- c) servizi interni.

I servizi devono essere sempre collegati con apparecchio ricetrasmittente alla Centrale Operativa del Comando. Se in dotazione di disattivazione della centrale operativa i medesimi saranno effettuati con il telefono cellulare in dotazione al Comando, per trasmettere o ricevere comunicazioni urgenti connesse all'espletamento dei servizi istituzionali.

I servizi interni attengono a compiti d'istituto e a compiti amministrativi.

Ai primi è addetto esclusivamente personale appartenente al Corpo, mentre ai secondi, di carattere prettamente amministrativo, può essere assegnato dall'Amministrazione Comunale personale di idoneo profilo professionale. In tal caso il suddetto personale è inserito nella struttura gerarchico-funzionale del Corpo.

Art. 28

Impiego in servizio

Il personale della Polizia Locale, normalmente, è impiegato in servizio in relazione alla eventuale specializzazione o qualifica posseduta.

Quando la natura del servizio lo richiede, l'Amministrazione deve fornire i mezzi atti a garantire la sicurezza del personale operante.

Il distacco o il comando del personale della Polizia Locale presso altri Uffici o servizi del Comune è consentito solo quando i compiti assegnati ineriscono alle funzioni della Polizia Locale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza.

L'ambito territoriale ordinario dell'attività della Polizia Locale è quello delimitato dai confini del Comune.

Le operazioni di polizia esterne al territorio comunale, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso sul territorio comunale.

Art. 29

Missioni esterne

Il personale della Polizia Locale può essere inviato in missione esterna al territorio comunale, per soccorso in caso di calamità o disastri, o per rinforzare corpi o servizi in altri Comuni, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, così come per l'espletamento di servizi comuni sul territorio nell'ambito delle convenzioni previste dalla legge regionale 9 agosto 1988, n. 40 e dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

In tali casi l'Amministrazione provvede a formulare, d'intesa con i Comuni o Amministrazioni interessate, appositi piani o accordi, anche ai fini dell'eventuale rimborso dei costi e delle spese.

In casi di urgenza per motivi di soccorso a seguito di calamità e disastri, l'invio può essere deciso con determinazione del Sindaco.

Le mansioni esterne di cui ai commi precedenti sono preventivamente comunicate al Prefetto.

Le missioni esterne al territorio comunale del personale della Polizia Locale per fini di rappresentanza sono autorizzate con provvedimento del Sindaco o dell'assessore delegato, su proposta del Comando.

Le missioni esterne al territorio per fini di collegamento sono autorizzate dal Comandante.

Art. 30

Istituzioni per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi

Il Comando emana istruzioni per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi per i vari settori di attività.

In particolare vengono emanate circolari, disposizioni di servizio, disposizioni operative.

Dette istruzioni dovranno esser preventivamente illustrate al personale dagli addetti al coordinamento, avendo cura di stimolarne l'interesse e l'iniziativa anche per acquisire utili elementi propositivi ai fini di un eventuale adeguamento delle istruzioni alle esigenze operative.

Il turno, l'orario, il posto di lavoro e le modalità di espletamento del servizio, di norma sono predisposti con ordini di servizio anche individuali.

Gli ordini di servizio devono essere pubblicati almeno entro le ore 7,30 di ciascun giorno e gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prenderne visione.

I destinatari dell'ordine di servizio devono attenersi alle modalità indicate e alle istruzioni impartite sia in linea generale, sia per il servizio specifico.

I servizi dovranno essere di massimo predisposti sulla base di turni almeno settimanali predisposti.

Tali turni potranno subire delle variazioni, per casi eccezionali, che dovranno essere comunicati tempestivamente agli interessati.

Art. 31

Disposizioni di servizio

Per i servizi di carattere generale o che, in ogni caso, trascendano la ordinaria gestione dei singoli settori, il Comando emana apposita disposizione stabilendo le modalità di svolgimento dei servizi stessi, la forza da impiegare, l'equipaggiamento e i mezzi, i responsabili del servizio, le finalità da conseguire.

Quando si verificano situazioni di straordinaria emergenza, tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati in continuità, a disposizione dei servizi, fornendo la reperibilità nelle ore libere.

Il Comandante può sospendere le ferie e i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Corpo, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

Le disposizioni, numerate progressivamente per ciascun anno cui si riferiscono, vanno conservate agli atti per cinque anni.

Art. 32

Servizi e uniforme di rappresentanza – Bandiera del Corpo

I servizi di rappresentanza presso la sede municipale o presso altri uffici pubblici e nelle cerimonie civili e religiose sono disposti dal Comando d'ufficio o su richiesta dell'Amministrazione.

Nei servizi di rappresentanza, ove previsto, gli agenti indossano la divisa ordinaria con l'aggiunta di cordoncini dorati alla spalla destra, cinturone bianco, guanti bianchi e casco modello Roma. I sottufficiali indossano la divisa ordinaria con l'aggiunta di cordoncini dorati alla spalla destra e guanti di pelle neri.

La Polizia Locale ha una propria bandiera. Quando partecipa a cerimonie essa è scortata da due operatori i quali seguono l'alfiere a due passi di distanza.

Art. 33

Servizi a richiesta di privati

Compatibilmente con le esigenze dei servizi d'istituto, la Polizia Locale può effettuare servizi di controllo per conto o su richiesta di privati. Tali servizi possono riguardare solo uguali o analoghi a quelli delle funzioni istituzionali del Corpo.

Per i servizi di cui al precedente comma gli interessati devono far richiesta scritta al Sindaco affinché ne rilevi l'effettiva necessità e hanno l'obbligo di sostenere l'onere relativo all'indennità, alle spese e quant'altro dovuto per l'esecuzione del servizio.

Le tariffe relative sono fissate con delibera della Giunta Municipale e sono sottoposte ad aggiornamento annuale.

Art. 34

Assegnazione e mobilità del personale

L'assegnazione del personale ai vari settori e uffici è effettuata dal Comandante del Corpo.

La mobilità del personale all'interno del Corpo di Polizia Locale tiene conto, nel limite possibile, oltreché delle specializzazioni conseguite da ognuno, delle attitudini naturali e dell'esigenza del periodico avvicendamento. La mobilità è disposta dal Comandante del Corpo.

I criteri di assegnazione del personale di Polizia Locale, con esclusione degli addetti al controllo e al coordinamento, ai servizi interni del Corpo sono nell'ordine:

- inidoneità temporanea del personale a tutti i servizi esterni,
- anzianità di servizio,
- anzianità anagrafica.

Art. 35

Uso e manutenzione dei veicoli in dotazione

I veicoli, di qualsiasi tipo, in dotazione alla Polizia Locale devono essere usati solo per ragioni di servizio o quando sia giustificato l'impiego.

Il Comando dispone per la buona conservazione, la manutenzione e l'uso dei veicoli stessi.

Alla guida dei veicoli è adibito personale in possesso della prescritta patente di guida, rilasciata a sensi dell'art. 139, II° comma, D. L.vo 30.4.1992, n. 285 "Codice della Strada".

E' compito del I° settore operativo la gestione del parco veicoli per i periodici controlli manutentivi, la pulizia e perché i mezzi siano mantenuti sempre in costante efficienza.

Ogni guasto, incidente o manchevolezza riscontrati devono essere comunicati prontamente al Comando.

I danni o i guasti causati per colpa o incuria dei consegnatari sono fatti riparare a cura dell'Amministrazione Comunale e la relativa spesa può essere loro addebitata, rimanendo impregiudicati gli eventuali provvedimenti disciplinari.

Gli autoveicoli devono, di regola, essere guidati solo dal personale che li ha in consegna, il quale per ogni servizio eseguito, dell'itinerario e della percorrenza chilometrica, delle eventuali persone trasportate, estranee al Corpo, e di ogni altro dato ritenuto necessario ai fini di un efficace controllo dell'uso del mezzo di trasporto.

E' fatto divieto ai conducenti dei veicoli della Polizia Locale di oltrepassare i limiti del territorio comunale, senza la preventiva autorizzazione del Comando e fatti salvi i casi di cui all'ultimo comma dell'art. 30.

Al termine del servizio, a cura dell'utilizzatore, gli autoveicoli dovranno venire collocati nell'autorimessa.

Il Comando dispone per saltuari controlli dei libretti di macchina in aggiunta a quelli costanti, esercitata dal responsabile del I° settore operativo.

L'Amministrazione provvede a sue spese alla vidimazione annuale delle patenti di guida di servizio del personale di Polizia Locale, previste dall'art. 139 del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 "Codice della Strada".

Art. 36

Tessera di riconoscimento

Al personale della Polizia Locale è rilasciata una tessera di riconoscimento conforme al modello predisposto dalla Regione Veneto, di cui all'allegato "D" alla L.R. n.33/1991.

La tessera deve essere portata sempre al seguito, sia in uniforme che in abito borghese.

Il documento ha validità quinquennale, salve eventuali motivate limitazioni, e deve essere restituito all'atto della cessazione del servizio per qualsiasi causa.

La tessera viene ritirata, a cura, del Comando, in caso di sospensione dal servizio.

Il personale deve conservare con cura il documento e denunciare immediatamente al Comando l'eventuale smarrimento, fatti salvi i provvedimenti disciplinari.

Art. 37

Placca di servizio

Al personale della Polizia Locale è assegnato un distintivo (o "placca") di riconoscimento, recante il numero di matricola, da portare all'altezza del petto, sulla parte sinistra dell'indumento esterno dell'uniforme.

Le caratteristiche sono quelle stabilite con l'allegato "B" della legge L.R. 20 dicembre 1991, n. 33, modificata dalla l.r. 25 giugno 1993, n. 25 e della circolare P.G.R.V. n. 12 del 31.3.1993.

Il personale deve conservarla con cura e denunciarne immediatamente al Comando l'eventuale smarrimento, fatti salvi i provvedimenti disciplinari.

CAPO VII

ORARI DI SERVIZIO - RIPOSI – CONGEDI E ASSENZE – MALATTIE

Art. 38

Orario di servizio

L'orario di servizio per il personale della Polizia Locale è quello fissato in sede di contrattazione per il personale degli EE.LL.

L'orario di copertura dei vari servizi è disposto dal Comando, sentite le rappresentanze sindacali interne, tenuto conto delle esigenze dei servizi stessi e delle eventuali direttive dell'Amministrazione Comunale.

Il Comandante del Corpo, per la natura delle funzioni svolte, potrà usufruire di un orario non preventivamente prefissato purché dell'orario minimo settimanale contrattualmente stabilito.

Quando necessità eccezionali e particolari esigenze lo richiedano, il personale della Polizia Locale è tenuto a prestare la sua opera per un orario superiore a quello indicato, o in turni diversi da quelli normali. In questi casi, la prestazione eccedente le normali ore lavorative giornaliere, qualora non concordato diversamente, è considerata lavoro straordinario e come tale compensata o recuperata secondo le disposizioni in vigore.

Art. 39

Riposo settimanale

Al personale della Polizia Locale spetta un giorno di riposo settimanale.

I turni di riposo settimanale sono programmati, a cura del Comando, temperando, per quanto è possibile, le esigenze di servizio con quelle del personale.

Il riposo settimanale, qualora non possa, per motivi di servizio, essere fruito nel giorno fissato, è recuperato a richiesta dell'interessato.

Al personale assente dal servizio per più di un giorno può essere concesso il riposo di turno spettante nella settimana, se esso abbia ripreso regolare servizio entro la domenica precedente.

Il riposo di turno coincidente con il periodo di assenza per malattia deve ritenersi assorbito.

Art. 40

Ferie

Le ferie devono essere fruito nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia.

Il Comando determina annualmente i turni di ferie del personale, tenuto conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile, delle richieste dei singoli interessati.

Di massima il numero del personale assente per ferie non deve superare le due unità.

L'Amministrazione e il Comandante del Corpo possono, per motivate esigenze, sospendere la concessione delle ferie.

Il periodo di ferie è concesso dal Comandante del Corpo.

Al Comandante del Corpo il periodo di ferie è concesso dal Segretario Comunale.

Art. 41

Festività infrasettimanali

Al personale che per ragioni di servizio non abbia potuto fruirne, per ogni festività infrasettimanale è concessa una giornata compensativa di riposo a richiesta del personale stesso.

Qualora per inderogabili esigenze di servizio non sia possibile far fruire al personale il riposo compensativo, il servizio prestato verrà considerato come prestazione straordinaria e compensato nella misura prevista.

Art. 42

Malattia

Il personale della Polizia Locale che per ragioni di salute sia costretto a rimanere assente dal servizio, deve far pervenire comunicazione, prima dell'ora fissata per il servizio stesso, al Comando trasmettendo con sollecitudine il certificato medico da cui risulti la relativa prognosi, quando prescritto.

CAPO VIII

RICOMPENSE – PUNIZIONI – PROVVIDENZE

Art. 43

Ricompense

Agli appartenenti alla Polizia Locale che si siano particolarmente distinti per impegno, diligenza, capacità professionale o atti eccezionali di merito, di abnegazione e di coraggio, oltre a quanto previsto dal Regolamento Organico per il Personale del Comune, possono essere concesse le seguenti ricompense, a seconda dell'attività svolta e degli atti compiuti:

- a) compiacimento o nota di merito del Comandante del Corpo;
- b) elogio scritto del Comandante del Corpo;
- c) encomio solenne del Sindaco. Viene conferito come riconoscimento di applicazione e di impegno professionale che vadano oltre il doveroso espletamento dei compiti istituzionali, al personale che, per attaccamento al servizio, spirito di iniziativa e capacità professionale, consegue apprezzabili risultati nei compiti d'istituto;
- d) encomio solenne deliberato dal Consiglio Comunale. Viene conferito al personale che abbia dimostrato di possedere, in relazione alla qualifica ricoperta, spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa;
- e) proposta di ricompensa al valore civile per atti di particolare coraggio e sprezzo del pericolo.

La proposta per il conferimento delle ricompense di cui ai punti da c) a e) è formulata dal Comando all'Amministrazione Comunale e deve contenere relazione descrittiva dell'avvenimento corredata da tutti i documenti necessari per una esatta valutazione del merito. La proposta deve essere formulata entro trenta giorni dalla conclusione dell'attività o dal fatto cui è riferita.

La concessione delle ricompense è annotata sullo stato di servizio del personale interessato.

Art. 44

Punizioni

Indipendentemente dalle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento Organico del personale e dalle altre normative vigenti, a carico del personale della Polizia Locale che abbia commesso lievi mancanze, può essere adottato:

- a) richiamo verbale del superiore;
- b) richiamo verbale del Comandante del Corpo;
- c) sospensione dall'uso dei mezzi e delle attrezzature in dotazione;
- d) richiamo scritto del Comandante del Corpo.

Contro il provvedimento di cui alla precedente lettera d) è ammesso ricorso gerarchico al Sindaco entro 15 giorni dalla comunicazione.

Il richiamo scritto del Comandante, divenuto definitivo, è annotato sullo stato di servizio del personale interessato.

Art. 45

Difesa in giudizio

L'esistenza in sede processuale, di cui all'art. 22 del D.P.R. 25 giugno 1983, n.347 e all'art. 67 del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268, al personale della Polizia Locale è assicurata con legale scelto dall'interessato.

Art. 46

Accertamenti sanitari

In casi di temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute, gli appartenenti al Corpo possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi del Corpo, a seguito di certificazione medica motivata rilasciata da struttura medica pubblica.

In casi di infermità fisica irreversibile o permanente che rende inabili ai servizi esterni, gli appartenenti al Corpo vengono impiegati nei servizi interni o d'ufficio, compatibili con il loro stato, quando l'infermità è dovuta a cause dipendenti dall'attività di servizio già svolta nel Corpo.

Per le infermità di cui al comma precedente dipendenti da altre cause, la Giunta Municipale stabilisce i criteri per l'applicazione della mobilità.

La Giunta Municipale precisa anche le modalità e le frequenze per i controlli periodici delle condizioni di salute degli appartenenti al Corpo, in relazione alla specifica natura del servizio e alla comprovata eziologia delle malattie professionali.

La Giunta Municipale provvede a quanto previsto dai precedenti commi entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 47

Disposizioni transitorie

I requisiti previsti dal precedente art. 25 non sono richiesti, a tutti gli effetti, per il personale di ruolo già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 48

Norme di rinvio a disposizioni generali

La normativa definita nel presente regolamento speciale quando disciplina materie rinviate alla contrattazione decentrata dell'accordo nazionale di comparto dovrà essere attuata conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

Art. 49

Norme integrative

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme della legge 8 giugno 1990, n. 142, del Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi, del Regolamento dei concorsi.

Il presente regolamento è da considerarsi integrativo, per la parte riguardante le norme in esso contemplate, delle disposizioni del Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi e del Regolamento dei concorsi.

Per effetto dello stesso, saranno apportate ai regolamenti suddetti le necessarie variazioni alle disposizioni incompatibili o non in armonia con le presenti norme.

Art. 50

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua approvazione

INDICE

TITOLO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Istituzione del Corpo
- Art. 2 Collocazione del Corpo nell'Amministrazione
- Art. 3 Finalità del Corpo
- Art. 4 Qualità rivestite dal personale del Corpo
- Art. 5 Dipendenza operativa
- Art. 6 Organico, qualifiche e organizzazione

CAPO II – GERARCHIA E SUBORDINAZIONE

- Art. 7 Subordinazione gerarchica
- Art. 8 Esecuzione degli ordini e osservanza delle direttive
- Art. 9 Obblighi dei superiori gerarchici

CAPO III – DOVERI GENERALI E PARTICOLARI

- Art. 10 norme generali di condotta
- Art. 11 Comportamento in pubblico
- Art. 12 Doveri di comportamento verso i superiori,
i colleghi e i dipendenti
- Art. 13 Cura della persona
- Art. 14 Il saluto
- Art. 15 Uso dell'uniforme
- Art. 16 Uso, Custodia e conservazione di armi, attrezzature
e documenti
- Art. 16 bis - Strumenti di autotutela
- Art. 16 ter - Armi
- Art. 17 Servizio a carattere continuativo
- Art. 18 Obbligo di intervento e di rapporto
- Art. 19 Obblighi al termine del servizio
- Art. 20 Obbligo di permanenza
- Art. 21 Obbligo di reperibilità
- Art. 22 Segreto d'ufficio e riservatezza

CAPO IV – ATTRIBUZIONI E COMPITI PARTICOLARI

- Art. 23 Attribuzioni e compiti del Comandante
- Art. 24 Attribuzioni e compiti degli Operatori di Polizia Locale

CAPO V – ACCESSO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

- Art. 25 Accesso al Corpo
- Art. 26 Formazione e aggiornamento

CAPO VI – NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- Art. 27 Tipologia del servizio
- Art. 28 Impiego in servizio
- Art. 29 Missioni esterne
- Art. 30 Istruzioni per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi
- Art. 31 Disposizioni di servizio
- Art. 32 Servizi e uniformi di rappresentanza
- Art. 33 Servizi a richiesta di privati
- Art. 34 Assegnazione e mobilità del personale
- Art. 35 Uso e manutenzione dei veicoli in dotazione
- Art. 36 Tessera di riconoscimento
- Art. 37 Placca di servizio

CAPO VII - ORARI DI SERVIZIO – RIPOSI – CONGEDI E ASSENZE – MALATTIE

- Art. 38 Orario di servizio
- Art. 39 Riposo settimanale
- Art. 40 Ferie
- Art. 41 Festività infrasettimanali
- Art. 42 Malattia

CAPO VIII – RICOMPENSE – PUNIZIONI – PROVVIDENZE

- Art. 43 Ricompense
- Art. 44 Punizioni
- Art. 45 Difesa in giudizio
- Art. 46 Accertamenti sanitari

CAPO IX – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 47 Disposizioni transitorie
- Art. 48 Norme di rinvio a disposizioni generali
- Art. 49 Norme integrative
- Art. 50 Entrata in vigore